



Automobile Club d'Italia

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA
PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ART. 7, COMMI 6 E 6 BIS,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165**

*(Approvato con deliberazioni del Consiglio Generale dell'ACI del 29 aprile 2010 e del
1° febbraio 2011)*

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6 E 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.

TITOLO I

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento da parte dell'Automobile Club d'Italia di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché il relativo regime di pubblicità, compresi gli incarichi conferiti a professionisti che svolgono la propria attività in forma associata o societaria. al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2

Presupposti

1) L'ACI, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento tra le proprie funzioni e strutture per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale, ancorché appartenente a strutture diverse.

2) Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'ACI può conferire a soggetti esterni incarichi professionali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, in presenza dei presupposti di legge.

Art. 3

Competenza

1) In conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti ed alle disposizioni organizzative interne ed entro i limiti per valore per ciascuno stabiliti, sono competenti ad adottare i provvedimenti per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento:

- a) gli Organi dell'Ente;
- b) il Segretario Generale;
- c) i Dirigenti.

Art. 4
Individuazione del fabbisogno

- 1) Il procedimento per il conferimento di incarichi esterni si avvia con la richiesta di avvalersi di collaborazioni esterne di cui all'art. 1 rivolta alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione e contenente l'indicazione della professionalità richiesta in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere nonché del periodo di utilizzazione prevista.
- 2) Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, le richieste sono formulate, rispettivamente, dal Presidente, con riferimento a quelle di competenza degli Organi, e dal Servizio del Segretario Generale, con riferimento a quelle di competenza del Segretario Generale. Ai fini degli adempimenti connessi alle richieste del Presidente, lo stesso può avvalersi delle strutture di volta in volta interessate in relazione all'oggetto dell'incarico.
- 3) La Direzione Risorse Umane e Organizzazione, ricevuta la richiesta, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
- 4) La medesima Direzione verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente anche attraverso interPELLI interni e, qualora la verifica abbia esito positivo, ne dà comunicazione alla struttura richiedente con l'indicazione delle risorse umane e professionali interne cui rivolgersi.
- 5) Nel caso in cui accerti l'impossibilità di corrispondere alla richiesta con personale interno, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione decide il ricorso alla collaborazione esterna, dandone parimenti comunicazione alla struttura od al soggetto richiedente.
- 6) Nell'ipotesi di cui al comma 5, la struttura od il soggetto richiedente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta rispetto all'incarico, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, ed assume la deliberazione o la determinazione relativa al ricorso alla collaborazione esterna indicando, altresì, il nominativo del responsabile del procedimento. Nello stesso atto determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 5
Individuazione delle professionalità

1) La struttura o il soggetto che ha richiesto la collaborazione esterna, avvalendosi del supporto dell'Ufficio Patrimonio e Affari Generali, cura la predisposizione di apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente ai quali la collaborazione si riferisce;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- e) il compenso previsto per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, le eventuali sospensioni della prestazione;
- f) l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
- g) il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte ed i curricula;
- h) il termine entro il quale sarà conclusa la procedura;
- i) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione delle offerte.

2) Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi l'avviso potrà prevedere colloqui, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

3) In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali, ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato, e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

Art. 6
Procedura comparativa

1) Apposita Commissione, nominata con determinazione del Segretario Generale, composta di tre membri, di cui uno in rappresentanza della struttura richiedente o che utilizzerà la collaborazione, procede alla valutazione delle offerte e dei curricula validamente presentati sulla base dei seguenti criteri:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) riduzione dei tempi di realizzazione dell'attività e del compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Ente;
- f) esito dei colloqui e delle prove specifiche, nonché il contenuto dei progetti e delle proposte eventualmente previsti ai sensi dell'art. 5, comma 2.

Art. 7
Elenchi dei consulenti esterni

1) Per esigenze di flessibilità e celerità dell'ACI riguardanti incarichi di natura tecnica, definiti con provvedimento del Comitato Esecutivo dell'ACI, l'Ente costituisce, sulla base di appositi avvisi pubblici, elenchi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, eventualmente suddiviso per tipologie di settore di attività, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne.

2) Negli avvisi pubblici di cui al comma precedente sono indicati i tempi, i presupposti, i requisiti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'iscrizione, i casi di cancellazione, nonché i tempi e le modalità di aggiornamento degli elenchi.

3) Salvo quanto disposto per la predisposizione e la tenuta dell'elenco degli avvocati esterni di cui al titolo II, gli elenchi costituiscono una sezione dell'Albo Fornitori e sono creati, tenuti, gestiti ed aggiornati dall'Ufficio Patrimonio e Affari Generali dell'Ente. Essi sono messi a disposizione di tutte le strutture dell'Ente competenti al conferimento degli incarichi professionali.

Art. 8
Requisiti per l'iscrizione negli elenchi

1) Per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 7 occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne penali ovvero, in caso di condanna penale, essere stato riabilitato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, fatti salvi i casi in cui la legge prescinde dal requisito.

2) La perdita dei suddetti requisiti comporta la cancellazione dell'esperto dall'elenco.

Art. 9

Selezione dei collaboratori inseriti negli elenchi

1) L'Ente ricorre agli elenchi di accreditamento di cui all'art. 7 per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto nell'ipotesi in cui l'incarico da conferire abbia un valore pari od inferiore ad € 20.000,00 al netto dell'IVA.

2) E' possibile prescindere dagli elenchi ed indire, comunque, apposita selezione pubblica con le procedure di cui agli artt. 5 e 6 per l'individuazione del collaboratore esterno, ogni volta che si ritenga opportuno per la sussistenza di particolari circostanze che devono essere adeguatamente esplicitate.

Art. 10

Conferimento di incarichi in via diretta

1) I soggetti di cui all'art. 3 possono conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, fermo restando comunque il rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere esplicitate espressamente nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni di natura artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura, nonché di natura redazionale relative alle pubblicazioni dell'Ente, purché strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con altre Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o

cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

- e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani-programmi dell'Ente;
- g) per altri incarichi il cui importo al netto dell'IIVA, se dovuta, non sia superiore a € 500,00.

Art. 11 Esclusioni

1) Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo 165/2001 non si applicano alle procedure per la nomina dei componenti degli Organi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente o altre Commissioni previste dalla legge.

2) Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria che non è riconducibile a programmi dell'Ente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n.165 del 2001.

Art. 12 Formalizzazione degli incarichi

1) Il rapporto fra l'ACI ed il professionista esterno viene regolato da apposito atto di incarico nel quale sono specificati gli obblighi dell'incaricato.

2) L'atto deve indicare:

- a) l'oggetto dell'incarico corrispondente ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) la normativa di settore applicabile al caso concreto;
- c) la durata commisurata all'entità delle attività o del progetto;
- d) il luogo, i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- e) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento del corrispettivo;
- f) i criteri, i tempi e le modalità della verifica della prestazione;
- g) la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- h) i rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista;

- i) il diritto dell'Ente di utilizzare in modo pieno ed esclusivo i progetti, gli elaborati e quanto altro sia il frutto dell'incarico svolto dal professionista;
- j) una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato;
- k) per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.

3) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

4) L'incarico non comporta la possibilità di rappresentare l'Ente e di agire in nome e per conto di esso e non comporta responsabilità dirigenziale o gestionale.

5) Non possono essere affidati incarichi per prestazioni periodiche o sistematiche, salvo casi particolari in cui, per la natura e l'oggetto dell'incarico, è necessario garantirne continuità nello svolgimento.

Art. 13

Durata del contratto e liquidazione del compenso

1) Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, salvo i casi, debitamente motivati anche in relazione alle utilità già conseguite ed a quelle ulteriori previste, di sopravvenuta estensione o ampliamento dei programmi dell'Ente in relazione ai quali sia stato conferito l'incarico originario.

L'Ente può altresì prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto al solo fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2) La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. Non sono ammesse anticipazioni.

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1) Il responsabile del procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, eventualmente anche in corso d'opera quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2) Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base dell'atto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile del procedimento può richiedere al soggetto

incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere per inadempienza.

3) Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4) Il responsabile del procedimento verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 15

Pubblicità e comunicazioni

1) Gli elenchi dei collaboratori e gli incarichi conferiti sono pubblici. Di essi è data adeguata pubblicità sul sito internet ACI come prescritto dalla normativa vigente.

2) ACI assicura, altresì, ogni informazione e pubblicità così come prevista dalla normativa vigente in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE

Art. 16

Ambito di applicazione

1) Le procedure per gli incarichi di assistenza legale esterna dell'Ente sono disciplinate dalle norme contenute nel presente Titolo.

Art.17

Elenco degli avvocati esterni

1) Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito, presso l'Area Professionale Legale dell'Ente, apposito elenco dei professionisti accreditati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

2) L'elenco dei professionisti è suddiviso per province. In particolare, i professionisti accreditati saranno inseriti nell'elenco in base al luogo in cui abitualmente svolgono la loro attività e/o in cui si trova il Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

3) Ogni professionista sarà inserito nell'elenco con l'indicazione espressa dell'ambito specialistico in cui lo stesso svolge precipuamente la propria attività

professionale, così come dallo stesso indicato nel curriculum vitae allegato alla richiesta di iscrizione.

4) I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curricula.

Art. 18 **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

1) Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che abbiano i requisiti indicati dall'art. 8 del presente regolamento e che siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni.

2) Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

3) L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego sono disposti dal Coordinatore dell'Area Professionale Legale e avvengono nell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 19 **Cancellazione dall'elenco**

1) Il Coordinatore dell'Area Professionale Legale dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perduto i requisiti per l'iscrizione;
- b) ne abbiano fatto espressa domanda;
- c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- e) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al codice deontologico.

Art. 20 **Modalità di scelta del professionista cui conferire l'incarico**

1) Il procedimento per il conferimento di incarico di assistenza legale a professionista esterno si avvia con la richiesta, da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), o, nel caso di espressa delega, dai soggetti di cui alla lett. c), rivolta al Coordinatore dell'Area Professionale Legale.

2) Il Coordinatore dell'Area Professionale Legale dovrà verificare, in ogni caso e preliminarmente, se quanto richiesto possa essere svolto con le risorse professionali dell'Avvocatura.

3) In caso negativo, il Coordinatore dell'Area Professionale Legale formula le proposte per il conferimento dell'incarico attingendo dall'elenco di cui all'art. 17 secondo i seguenti criteri:

- a) foro di competenza della causa affidata;
- b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; il presente criterio potrà essere anteposto, secondo il prudente apprezzamento del Coordinatore dell'Avvocatura, a quello del foro di competenza;
- c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco a partire dall'ordine cronologico di iscrizione.

4) Il Coordinatore dell'Area Professionale Legale, nel caso in cui non individui nell'elenco alcun professionista, formula le proposte per la scelta diretta dell'avvocato cui affidare l'incarico attingendo dall'elenco degli iscritti da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente.

5) Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 21

Domiciliazione e sostituzione processuale

- 1) Il Coordinatore dell'Avvocatura può, per i giudizi patrocinati dagli avvocati interni all'Area Professionale Legale, qualora ne ravvisi la necessità:
- a) eleggere domicilio presso lo studio di un avvocato selezionato ai sensi dell'art. 20;
 - b) incaricare, per lo svolgimento di singoli adempimenti processuali o per una sostituzione d'udienza, un professionista selezionato ai sensi dell'art. 20.

Art. 22

Formalizzazione degli incarichi

1) Ai fini del conferimento dell'incarico, il Coordinatore dell'Area Professionale Legale sottopone al Segretario Generale almeno 3 nominativi di professionisti esterni individuati sulla base della selezione effettuata ai sensi dell'art. 20. La lettera di incarico, sottoscritta dal Presidente previa delibera di affidamento, deve contenere, tra l'altro, la previsione dell'obbligo per il legale incaricato:

- a) di aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione (atti, memorie, relazioni, ecc.);
- b) di specificare nella parcella le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art. 23, con l'indicazione sia degli articoli e dei paragrafi che dei rispettivi numeri di voci di cui alle tabelle A e B allegate alla tariffa forense in vigore;
- c) di richiedere la riunione di giudizi aventi lo stesso oggetto.
- d) della stretta osservanza del codice deontologico.

2) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà espressamente dichiarare di essere a conoscenza del presente regolamento e di accettarne il contenuto, nonché rilasciare apposita dichiarazione relativa all'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.

3) Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

4) Nel caso di espressa delega, agli adempimenti di cui al presente articolo provvede il Dirigente delegato.

Art. 23 Compensi

1) Al professionista esterno verranno riconosciuti, oltre agli accessori, come per legge e al rimborso delle spese sostenute ed adeguatamente dimostrate, gli onorari come di seguito specificato:

- a) nella misura tariffaria minima ridotta del 25% nei casi di soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio;
- b) nella misura tariffaria minima ridotta del 15% nell'ipotesi di esito favorevole della lite con compensazione delle spese legali;
- c) nella misura stabilita in sentenza, in caso di esito pienamente favorevole con vittoria delle spese legali;
- d) per le prestazioni professionali di cui all'art. 21, nella misura minima ridotta del 30%.

2) Con proprio provvedimento, il Comitato Esecutivo ACI potrà disporre modifiche alle condizioni tariffarie previste dal presente articolo che dovessero rendersi necessarie a seguito di innovazioni normative o di mercato della disciplina tariffaria forense.

Art. 24 Pareri legali

1) Per acquisire pareri legali, l'Ente può rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non ricompresi negli elenchi di cui agli articoli precedenti.

2) In tal caso devono essere interpellati almeno tre professionisti di altissima e qualificata specializzazione.

3) L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.

4) L'atto di incarico contiene l'indicazione dell'oggetto della prestazione, il termine entro il quale la stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

Art. 25
Incarichi diretti

1) L'Ente può conferire incarichi legali ad un professionista o studio associato di riconosciuta alta specializzazione nella materia oggetto dell'incarico, in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:

- a) nel caso previsto dall'art. 20, comma 4;
- b) in casi di particolare urgenza tenuto conto dei termini processuali decadenziali e prescrizionali di legge che non consentano il ricorso alle procedure comparative;
- c) per pareri legali su materie che rivestano particolare urgenza e complessità e che attengano a questioni connesse al ruolo istituzionale dell'Ente od alle funzioni da esso esercitate e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale.

Art. 26
Recupero crediti

1) L'Ente, per far fronte a comprovate esigenze transitorie, può affidare incarichi di patrocinio legale di durata prestabilita per il recupero dei suoi crediti.

2) A tal fine, l'Ente procederà alla scelta del professionista attraverso apposita selezione.

3) Il relativo avviso, pubblicato sul sito web istituzionale o attraverso mezzi che non comportino spese o appesantimenti alle procedure, indicherà l'oggetto dell'incarico professionale, il foro competente, nonché il termine e la modalità di presentazione delle domande.

4) La selezione avverrà mediante l'esame comparativo dei curricula professionali presentati dagli interessati secondo criteri di valutazione predeterminati e resi noti nell'avviso pubblico di interesse.

5) Al termine della selezione verrà stipulata apposita convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Ente.

6) Il compenso, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito nella misura tariffaria minima ridotta del 50%. Si applica, in relazione agli incarichi previsti dal presente articolo, quanto stabilito all'art. 23, comma 2.

7) Alla scadenza della convenzione, al fine di assicurare la continuità ed uniformità dell'attività difensiva, il professionista incaricato è obbligato a portare a termine il mandato conferitogli in tutti i giudizi pendenti.

Art. 27

Assenza o impedimento del Coordinatore dell'Area Professionale Legale

1) Gli adempimenti attribuiti nel presente Titolo II al Coordinatore dell'Area Professionale Legale, sono svolti, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal professionista dell'Avvocatura Generale dell'Ente più anziano in servizio o, ove ciò non sia oggettivamente possibile, da Dirigente all'uopo incaricato dal Segretario Generale.

Art. 28

Pubblicità sul sito istituzionale

1) Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ACI.